

**COMUNE DI SAN PROSPERO  
(PROV. DI MODENA)**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA  
TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE  
PER LA GESTIONE DEI  
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**

Approvato con atto consiliare n. 17 del 23/06/2010

|  |          |
|--|----------|
| <b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>  | <b>3</b> |
| Art. 1 – Istituzione della tariffa .....   | 3        |
| Art. 2 – Ambito di applicazione e scopo del regolamento .....  | 3        |
| Art. 3 – Assoggettamento a tariffa .....   | 3        |
| Art. 4 – Definizioni.....  | 3        |
| <b>TITOLO II – COSTO, GESTIONE, TARIFFE.....</b>   | <b>4</b> |
| Art. 5 – Costo e gestione del servizio.....  | 4        |
| Art. 6 - Piano finanziario .....   | 4        |
| Art. 7 – Presupposti per l'applicazione della tariffa.....   | 4        |
| Art. 8 - Determinazione della tariffa.....   | 4        |
| Art. 9 – Tariffa giornaliera .....   | 5        |
| Art. 10 – Soggetti dell'obbligazione tariffaria .....  | 5        |
| Art. 11 – Categorie di utenza .....  | 5        |
| <b>TITOLO III – APPLICAZIONE DELLA TARIFFA .....</b>   | <b>6</b> |
| Art. 12– Locali ed aree oggetto della tariffa.....   | 6        |
| Art. 13 – Commisurazione delle superfici .....   | 6        |
| Art. 14- Superficie minima .....   | 6        |
| Art. 15 – Esclusioni.....  | 6        |
| Art. 16 – Utenze domestiche: determinazione del numero degli occupanti.....                          | 7        |
| Art. 17 – Riduzioni tariffarie .....   | 8        |
| Art. 18 – Agevolazioni .....   | 8        |
| Art. 19 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni.....   | 9        |
| <b>TITOLO IV - COMUNICAZIONI, VERIFICA DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE,<br/>RIMBORSI E PENALITA' .....</b> | <b>9</b> |
| Art. 20 – Comunicazioni .....  | 9        |
| Art. 21– Modalità di presentazione delle comunicazioni .....   | 10       |
| Art. 22 – Obblighi degli uffici comunali .....   | 10       |
| Art. 23 – Obblighi del Gestore.....  | 10       |
| Art. 24 – Rimborsi .....   | 11       |
| Art. 25 – Verifica dell'entrata.....   | 11       |
| Art. 26 – Riscossione e conguagli .....  | 12       |
| Art. 27 – Violazioni e penalità .....  | 12       |
| Art. 28 – Tributo ambientale .....   | 12       |
| Art. 29 – Entrata in vigore.....   | 12       |
| Allegato A).....   | 13       |

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Istituzione della tariffa

- 1) Per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, trattamento, deposito, stoccaggio, recupero e smaltimento finale, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale, è istituita, nel Comune di SAN PROSPERO, la tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006, e del DPR 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito DPR 158).
- 2) In virtù della disposizione di cui all'art. 5, comma 2-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, la classificazione dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuata con riferimento alle definizioni del Decreto Ronchi, nonché al regolamento comunale adottato ai sensi e per gli effetti dello stesso.
- 3) La gestione dei rifiuti suddetti è disciplinata da apposito Regolamento comunale di servizio.

### Art. 2 – Ambito di applicazione e scopo del regolamento

- 1) Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione della tariffa di cui al precedente articolo 1. In particolare determina la classificazione delle categorie, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, dei locali e delle aree in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani e assimilati, nel rispetto dei criteri indicati dalle disposizioni vigenti. Disciplina, pertanto, anche le modalità di riscossione volontaria e coattiva e le penalità previste per le violazioni.

### Art. 3 – Assoggettamento a tariffa

- 1) Le attività di gestione dei rifiuti in regime di privativa assoggettate a tariffa sono:
  - a) Raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani;
  - b) Raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento
  - c) Raccolte differenziate (materiali recuperabili e rifiuti urbani pericolosi);
  - d) Pulizia stradale (spazzamento meccanico, manuale, lavaggio strade e aree pubbliche, svuotamento cestini pubblici) e raccolta delle foglie.
  - e) Smaltimento o recupero dei rifiuti indotti dalle attività di cui al punto precedente.
- 2) Sono esclusi dall'assoggettamento alla tariffa tutti i rifiuti speciali non assimilati nonché quelli pericolosi - ex tossico/nocivi - secondo le modalità successivamente regolamentate.
- 3) Le attività di gestione dei rifiuti esclusi da privativa e che di conseguenza non sono soggette all'imposizione tariffaria sono definite a libero mercato. Queste attività in base alle disposizioni del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni risultano:
  - a) Attività di recupero previste dall'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11 del sopraccitato riferimento normativo;
  - b) Raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 38 commi 3, 4, 9 del Decreto Ronchi.

### Art. 4 – Definizioni

Agli effetti del presente Regolamento s'intendono:

- a) per **“tariffa”**, il corrispettivo dovuto per il servizio di cui all'art.1;
- b) per **“gestore”** il soggetto che provvede alle attività inerenti alla gestione dei rifiuti, secondo le norme del Regolamento comunale dei servizi, e all'applicazione e riscossione della tariffa nel rispetto dei principi della convenzione;
- c) per **“contratto di servizio”** l'atto predisposto ai sensi di legge per l'affidamento del servizio e regolante i rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed il gestore;
- d) per **“rifiuti”**, tutti i rifiuti, urbani e speciali assimilati, come definiti e classificati dall'art.7 del Decreto Ronchi;
- e) per **“metodo normalizzato”** il criterio di determinazione della tariffa, regolamentato per legge.

## TITOLO II – COSTO, GESTIONE, TARIFFE

### **Art. 5 – Costo e gestione del servizio**

- 1) Il gestore provvede a tutte le fasi richieste dalla gestione dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati urbani nel rispetto delle norme del Regolamento comunale per la disciplina del servizio medesimo, della convenzione e del contratto di servizio.
- 2) Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal Regolamento comunale. Nelle zone in cui il servizio è regolarmente istituito trova correlativa, automatica applicazione la tariffa.
- 3) Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è integralmente coperto dal gettito della tariffa, compresi i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
- 4) Il costo è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

### **Art. 6 - Piano finanziario**

- 1) Ai fini della determinazione della tariffa il gestore predispose il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e lo trasmette al comune di riferimento, entro 60 giorni dalla approvazione del Bilancio di previsione, per l'approvazione.

### **Art. 7 – Presupposti per l'applicazione della tariffa**

- 1) La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualunque uso adibiti, ed esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso.
- 2) L'occupazione o la conduzione di un locale o di una area si ha con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono. Anche in mancanza dei presupposti suddetti l'occupazione di un locale per un'utenza domestica si presume dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
- 3) Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tariffa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivato il servizio di gestione dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed ai fabbricati.
- 4) La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati e per le multiproprietà.

### **Art. 8 - Determinazione della tariffa**

- 1) La Giunta Comunale, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio, stabilisce annualmente le tariffe per le singole utenze, sia per quota fissa che variabile, sulla base del piano finanziario predisposto dal gestore. I parametri di riferimento per l'applicazione della tariffa sono riportati nell'allegato A) (metodo normalizzato).
- 2) La Giunta Comunale approva altresì le variazioni dei parametri KA, KB, KC e KD, ovvero dei coefficienti e degli indici di produttività delle utenze domestiche e non domestiche, su segnalazione dell'ente gestore, da comunicarsi contestualmente al piano finanziario di cui all'art.6.
- 3) In caso di mancata determinazione della tariffa per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, si intende prorogata la tariffa in vigore.
- 4) La tariffa è commisurata ad anno solare e corrisponde ad una autonoma obbligazione da parte del soggetto obbligato ed è applicata e riscossa dal gestore nel rispetto di quanto disposto o convenuto.
- 5) La tariffa è composta, sulla base dei criteri previsti dal DPR 158 e successive modifiche ed integrazioni, da una quota fissa (TF) determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile (TV) rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio.
- 6) Il gestore dei servizi, sulla base delle indicazioni fornite nel metodo normalizzato, definisce le componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie necessarie per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa
- 7) Il Comune ripartisce l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del Decreto Ronchi.

### **Art. 9 – Tariffa giornaliera**

- 1) È istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, dovuta da tutte le utenze che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio. È temporaneo l'uso, anche ricorrente e per periodi non superiori a 30 giorni consecutivi, complessivamente inferiore a 183 giorni di un anno solare.
- 2) La tariffa giornaliera, determinata annualmente dalla Giunta Comunale, è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione con una maggiorazione del 50% per la copertura dei maggiori costi del servizio fornito.
- 3) In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
- 4) In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.
- 5) Rimane di competenza del gestore l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni, cui si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
- 6) Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della tariffa risulta inferiore a €2,00;
- 7) Non si fa luogo alla riscossione per le occupazioni temporanee fieristiche ed associative con il patrocinio del Comune.

### **Art. 10 – Soggetti dell'obbligazione tariffaria**

- 1) La tariffa è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o conduce locali e/o aree, costituenti presupposto ai sensi dell'art.7, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
- 2) Si considera soggetto tenuto al pagamento, per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo del servizio, per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica.
- 3) Nel caso di locali di multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree in uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 4) Il gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 3 del presente articolo, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.
- 5) Per le abitazioni e relative pertinenze o accessori, locate ammobiliate a non residenti, la tariffa è dovuta dal proprietario dei locali per l'intero anno anche in caso di locazioni per periodi inferiori all'anno.
- 6) Per i locali e le relative aree, destinati ad attività ricettive alberghiere o analoghe (residence, affittacamere e simili), la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.

### **Art. 11 – Categorie di utenza**

- 1) La tariffa prevede la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.
- 2) La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti del metodo di cui all'allegato al presente regolamento (tabelle 1 e 2).
- 3) L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi di attività previste dal presente regolamento viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione alla C.C.I.A.A., evidenziata nell'atto dell'autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza od in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.
- 4) Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività principale.
- 5) La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso e sono ubicate in luoghi diversi. Le aree ed i locali destinati a magazzino possono, in deroga a quanto stabilito al paragrafo precedente, essere classificati nell'apposita categoria indipendentemente da quella di appartenenza dell'azienda che li ha in uso.

## TITOLO III – APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

### **Art. 12– Locali ed aree oggetto della tariffa**

- 1) Si considerano coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui si originano i rifiuti:
  - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli di cui al successivo art.15;
  - b) i locali accessori a quelli di cui alla precedente lettera a), anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;
- 2) Agli stessi effetti di cui al comma 1 del presente articolo, si considerano le seguenti aree:
  - a) aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di un'attività, quali, a titolo esemplificativo, i campeggi, i parcheggi, i dancing, i cinema all'aperto o le aree di stoccaggio di materiali o di prodotti.
  - b) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ecc.

### **Art. 13 – Commisurazione delle superfici**

- 1) Le superfici da utilizzare per la determinazione della tariffa sono individuate avendo riguardo ai locali e alle aree di cui al precedente articolo. Tale superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso e per difetto al metro quadrato se la frazione è rispettivamente superiore/uguale o inferiore al mezzo metro quadrato;
- 2) Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

### **Art. 14- Superficie minima**

- 1) In attuazione della previsione contenuta nell'art.1, comma 183 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, il Gestore modifica d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati in proprio possesso, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del Gestore, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze, per l'eventuale conseguente modifica della consistenza di riferimento.
- 2) Il Comune fornisce al Gestore tutte le informazioni utili all'attuazione di quanto disposto nel comma 1.

### **Art. 15 – Esclusioni**

- 1) Non sono soggetti al pagamento della tariffa i locali e le aree che, per loro natura, non possono produrre rifiuti e quelli dove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune.
- 2) Non sono soggette al pagamento della tariffa:
  - a) Le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio, limitatamente alle porzioni di esse nelle quali vengono prodotti rifiuti speciali smaltiti e recuperati a spese del produttore.
  - b) Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e le relative pertinenze (sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni benché rurali, dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo agricolo).
  - c) Le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle

- precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa.
- d) I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
- 3) Gli utenti indicati al punto a) per beneficiare dell'esclusione della tariffa devono farne espressa richiesta al gestore del servizio dichiarando che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi identificati attraverso il codice CER, smaltiti a spese e a cura del produttore.
  - 4) Il comune, in caso di utenze che per la propria attività producono una quantità di rifiuti che si discosta dalla media ordinaria ovvero attività che non trovano riscontro nel D.P.R. 158/99, potrà applicare appropriati coefficienti di produttività specifica di volta in volta determinati mediante metodi diretti od indiretti.
  - 5) Sono inoltre escluse dal calcolo delle superfici, e quindi non assoggettate all'intera tariffa, i seguenti locali ed aree:
    - a) locali:
      - i) non allacciati ai servizi rete;
      - ii) non accessibili direttamente dall'abitazione o non abitabili;
      - iii) stabilmente muniti di attrezzature quali il locale caldaia, impianti di lavaggio automezzi, ponti per elevazione di macchine o mezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
      - iv) di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
      - v) di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto (sono invece soggetti a tariffazione, tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.);
      - vi) delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici;
      - vii) locali comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile;
      - viii) destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
      - ix) sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
      - x) solai e sottotetti, qualora l'altezza media, calcolata come il rapporto tra il volume e la superficie, sia inferiore a cm 150 che, per la destinazione data, sono improduttivi di rifiuti.
    - b) aree:
      - i) impraticabili o intercluse da recinzione;
      - ii) in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
      - iii) non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
      - iv) adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli dalle stazioni servizio carburanti;
      - v) utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
      - vi) in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi.

#### **Art. 16 – Utenze domestiche: determinazione del numero degli occupanti**

- 1) Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
  - a) domestiche residenti
  - b) domestiche non residenti.
- 2) Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Con cadenza periodica, almeno annuale, il Comune comunica al gestore l'esatta composizione dei nuclei iscritti. Lo stesso gestore provvede ad apportare le modifiche, rilevanti ai fini della tariffazione, così come all'aggiornamento dei dati segnalati eventualmente dall'utenza.
- 3) Le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due (2) nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene fissato in due (2) unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.
- 4) Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero ecc. Sono

esclusi i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio (cd. Centri diurni) e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.

#### **Art. 17 – Riduzioni tariffarie**

- 1) La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito o attivato.
- 2) Per le utenze esterne al perimetro in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito o attivato, per le quali permane l'obbligo del conferimento dei rifiuti urbani e assimilati nei contenitori posizionati sul territorio comunale e/o nei siti messi a disposizione, la tariffa è ridotta del 70%. Per le utenze interne al perimetro in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito o attivato, qualora la distanza dal più vicino punto di raccolta sia superiore a 500 mt. escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata, la tariffa è ridotta del 35%.
- 3) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg., la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.
- 4) Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non inferiori a 30 giorni e non superiore a nove mesi, risultante dal provvedimento rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (licenza o autorizzazione), si applica la tariffa della categoria corrispondente. Sulla quota fissa e variabile verrà applicato un coefficiente di riduzione rapportato al periodo di conduzione così come risultante dall'atto autorizzativo o comunque al periodo di effettiva utilizzazione del servizio.
- 5) Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione sulla tariffa pari al 30%.
- 6) Nei confronti degli agricoltori e dei pensionati del settore agricolo, purché conduttori del fondo, occupanti la parte abitativa della costruzione rurale è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione sulla tariffa pari al 30%.
- 7) Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:
  - a) autocarrozzerie: 40%;
  - b) lavanderie a secco: 35%;
  - c) autofficine, elettrauto: 30%;
  - d) tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie artistiche: 25%;
  - e) attività artigianali manifatturiere di verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli (falegnamerie, carpenterie e simili): 20%;
  - f) laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici e laboratori odontotecnici: 15%;
  - g) produzione di allestimenti o insegne, distributori di carburante, autolavaggi, autorimessaggi: 10%.
- 8) Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.
- 9) Sono computate al 50% le superfici esterne delle utenze non domestiche adibite ad usi o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti quali, a titolo d'esempio, i magazzini all'aperto. Sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi nonché le aree verdi di arredo ambientale.

#### **Art. 18 – Agevolazioni**

- 1) Nella modulazione della tariffa, sono assicurate le agevolazioni previste dal Decreto Ronchi a favore delle utenze domestiche nella ripartizione dei costi del servizio.
- 2) Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI.
- 3) A favore delle utenze domestiche che dichiarano, mediante comunicazione da rinnovare annualmente, di provvedere al compostaggio domestico è concessa un'agevolazione tariffaria pari al:
  - a) 20% quando l'utenza è in zona non servita dal servizio di raccolta differenziata dei rifiuti organici domestici (FORSU);
  - b) 5% quando l'utenza è in zona servita dal servizio di raccolta differenziata dei rifiuti organici domestici (FORSU).

- L'ente gestore verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.
- 4) Per le utenze non domestiche vengono concesse le seguenti agevolazioni, da applicarsi sulla tariffa:
    - i) Riduzione del 30% della tariffa per le utenze che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie a ruolo.
    - ii) Riduzione del 10% della tariffa per le utenze non domestiche che producono grandi quantità di scarti organici (almeno 6 t/anno) e che li conferiscono separatamente secondo un programma stabilito in accordo con il gestore.
  - 5) Al fine dell'ottenimento delle agevolazioni previste, gli interessati sono tenuti a produrre al gestore, entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, un'apposita dichiarazione, accompagnata da idonea documentazione quali copie di formulari di identificazione del rifiuto, fatture, modello unico di denuncia (MUD).
  - 6) Gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione della tariffa pari al:
    - a) 35% qualora la durata dei lavori sia compresa tra tre mesi e sei mesi;
    - b) 70% qualora la durata dei lavori sia superiore a 6 mesi.La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa su richiesta e solo se in sede di approvazione del Piano Economico Finanziario l'Amministrazione Comunale comunica al gestore le proprie previsioni di interventi ed opere pubbliche che potrebbero dar luogo a richieste di riduzione al fine di quantificarle in via presuntiva.
  - 7) Per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani conferiti in modo differenziato presso le stazioni ecologiche attrezzate individuate dal Comune è riconosciuto uno sconto tariffario. L'importo complessivo annuale da destinare allo sconto tariffario viene deliberato annualmente dalla Giunta Comunale e comunicato al gestore per il suo inserimento nel Piano Finanziario di cui all'articolo 6. L'attribuzione dello sconto tariffario ai singoli utenti avviene secondo criteri determinati dalla Giunta Comunale che tengano comunque conto dei quantitativi conferiti.

#### **Art. 19 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni**

- 1) In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% della tariffa dovuta.

### **TITOLO IV - COMUNICAZIONI, VERIFICA DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE, RIMBORSI E PENALITÀ**

#### **Art. 20 – Comunicazioni**

- 1) I soggetti individuati all'art.10 devono presentare al gestore del servizio apposita comunicazione di occupazione originaria o di variazione dei locali e delle aree costituenti presupposto di applicazione della tariffa, siti nel territorio del Comune, entro 30 giorni dall'avvenuta occupazione o dalla variazione.
- 2) Le comunicazioni avranno effetto dalla data di inizio occupazione o variazione. La denuncia deve essere redatta su appositi moduli predisposti dal gestore, ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della stessa.
- 3) La denuncia originaria o di variazione deve contenere, per le utenze domestiche:
  - a) i dati identificativi del soggetto che la presenta (generalità e residenza);
  - b) il codice fiscale;
  - c) il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti. Per questi ultimi si considera, a norma del presente regolamento, un numero medio di occupanti pari a n. 2 unità;
  - d) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree oggetto della denuncia e delle loro ripartizioni interne;
  - e) la data di inizio dell'occupazione o della conduzione, ovvero della variazione.
  - f) la sottoscrizione.

- 4) Limitatamente al numero dei componenti il nucleo familiare, il gestore può intervenire direttamente variando gli elementi che determinano la composizione della tariffa, se le variazioni sono documentate e rilevate direttamente dall'anagrafe comunale.
- 5) La denuncia originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche:
  - a) I dati identificativi del soggetto che la presenta (codice fiscale, residenza, dati anagrafici, nome del legale rappresentante o altro);
  - b) l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica (scopo sociale, codice fiscale, partita IVA, codice ISTAT, indirizzo della sede legale);
  - c) l'ubicazione, superficie, e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree oggetto della denuncia e delle loro ripartizioni interne;
  - d) la data di inizio dell'occupazione o della conduzione, ovvero della variazione.
  - e) la sottoscrizione.
- 6) La comunicazione di cessazione avrà effetto dalla data di cessazione dichiarata dall'interessato. La cessazione può avvenire anche a cura dell'ente gestore nella circostanza in cui siano in suo possesso dati certi e incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (quali, a titolo d'esempio, cessazione di servizio in rete, subentri, decessi).
- 7) La comunicazione di cessazione dell'occupazione o della conduzione può essere presentata dai dichiaranti stessi o da loro familiari, conviventi o incaricati, purché muniti di apposita delega.
- 8) La comunicazione di cessazione deve contenere:
  - a) i dati identificativi del soggetto che la presenta (generalità e residenza);
  - b) la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione;
  - c) l'ubicazione dei locali o delle aree e la loro destinazione d'uso;
  - d) le generalità dell'eventuale subentrante;
  - e) la data di presentazione;
  - f) la sottoscrizione.
- 9) Le comunicazioni con richieste di riduzioni della tariffa o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

#### **Art. 21– Modalità di presentazione delle comunicazioni**

1. Per facilitare l'utenza, il gestore appronterà apposita modulistica, da mettere gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. All'atto della presentazione il gestore rilascia ricevuta dell'avvenuta denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.
3. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione al gestore appena intervenuta e comunque entro 30 giorni dal suo verificarsi.
4. Le comunicazioni possono essere presentate anche contestualmente alla stipulazione di altri contratti d'utenza con l'ente gestore, utilizzando le formalità da esso predisposte. Fatto salvo il potere/dovere di rettifica eventuale, i dati e gli elementi indicati nelle comunicazioni debitamente sottoscritte, autorizzano l'ente gestore a determinare la tariffa dovuta senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.

#### **Art. 22 – Obblighi degli uffici comunali**

- 1) Gli uffici comunali in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali e le aree interessate, sono tenuti ad informare l'utente che deve provvedere alla denuncia nei termini stabiliti.
- 2) Gli uffici comunali sono obbligati a comunicare al gestore tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della tariffa.

#### **Art. 23 – Obblighi del Gestore**

- 1) Al fine di sviluppare sistemi di interscambio di dati necessari all'attività di recupero dell'evasione dei tributi comunali, il Gestore è tenuto a trasmettere annualmente al Comune le informazioni in proprio possesso relative alle dichiarazioni degli utenti acquisite nell'ambito dell'attività di gestione.
- 2) Le informazioni dovranno essere trasmesse entro il 30 aprile dell'anno solare successivo a quello di gestione.
- 3) Le informazioni dovranno essere trasmesse secondo le specifiche tecniche contenute nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 dicembre 2007 e dovranno comunque contenere, oltre ai dati ivi previsti, anche quelli relativi alla classe di contribuenza ed ai mq. oggetto di imposizione.

- 4) Con provvedimento del Dirigente del Servizio Tributi potranno essere stabilite, sentito il Gestore, modalità integrative o sostitutive di quelle previste nel comma 3.
- 5) Il Comune, nell'ambito della propria attività di controllo, ed in particolare dal controllo dell'evasione dell'imposta comunale sugli immobili, qualora rilevi elementi utili al recupero della tariffa rifiuti, anche dal confronto tra la banca dati della tariffa rifiuti e la banca dati dell'imposta comunale sugli immobili, comunica le informazioni al Gestore al fine di attivare l'attività di verifica dell'entrata di cui al successivo articolo 25.
- 6) Il Gestore entro i termini di cui al comma 2 trasmette al Comune una relazione sull'attività di recupero dell'evasione svolta con riferimento all'anno solare precedente, comprensiva dell'elenco degli atti di recupero emessi; l'elenco dovrà contenere i dati identificativi del contribuente, i mq soggetti ad imposizione, la classe di contribuenza e gli importi complessivamente recuperati.
- 7) Il Gestore nell'applicazione del presente regolamento è obbligato ad uniformarsi alle indicazioni ed interpretazioni impartite dal Dirigente del Servizio Tributi del Comune.

#### **Art. 24 – Rimborsi**

- 1) La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale si è potuto accertare che sia cessata l'occupazione o la conduzione. Se la comunicazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per periodi precedenti. Se nel frattempo fosse stata applicata la tariffa a un subentrante per i medesimi locali o aree, si fa riferimento, per il rimborso, alla data in cui è stata assoggettata a tariffa il subentrante medesimo.
- 2) L'utente può richiedere al gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

#### **Art. 25 – Verifica dell'entrata.**

- 1) Il gestore esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione e riscossione della tariffa.
- 2) A tale scopo può:
  - a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
  - b) richiedere copia di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;
  - c) richiedere notizie, relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali e delle aree;
  - d) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
  - e) utilizzare tecnici o incaricati, alle dirette dipendenze dell'ente gestore, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura di servizi erogati dal gestore medesimo;
  - f) verificare direttamente le superfici con misurazione dei locali e delle aree, previa accettazione dell'utente, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
  - g) accedere alle banche dati in possesso del Comune e di altri uffici od Enti Pubblici nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni.
- 3) Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detariffazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.
- 4) In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste predette il gestore del servizio, autorizzato dall'autorità competente, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione d'uso e della misura delle superfici, salvi i casi d'immunità e di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.
- 5) In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
- 6) Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata. Il gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

#### **Art. 26 – Riscossione e conguagli**

- 1) Il gestore provvede alla emissione delle bollette e alla loro riscossione ordinaria secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente e dalla Convenzione o dal contratto di servizio.
- 2) L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno due rate, qualunque siano le modalità approntate dal gestore.
- 3) Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
- 4) Il gestore, provvede, altresì, al recupero dei crediti e alla riscossione coattiva nei modi di legge.

#### **Art. 27 – Violazioni e penalità**

- 1) In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia il gestore del servizio provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge ad emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge, oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni previste dagli articoli 50 e seguenti del Decreto Ronchi.
- 2) Gli atti di cui al comma 1, sottoscritti dal gestore del servizio, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate, tempi e modalità per la proposizione del ricorso.
- 3) In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, il gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dall'1 gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordanti. Per determinare gli elementi necessari, il gestore si avvale degli strumenti e delle forme indicate all'art. 25 comma 5.
- 4) Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine indicato dal gestore. In caso di ritardato pagamento delle fatture, il gestore ha diritto di esigere sugli importi fatturati un corrispettivo, a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo pari a 1/365 (un trecentosessantacinquesimo) del tasso legale maggiorato di 3,5 (trevirgolacinque) punti percentuali.
- 5) Per ogni violazione del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative da Euro 51,00 a Euro 258,00 con l'osservanza delle disposizioni di legge.

#### **Art. 28 – Tributo ambientale**

- 1) Ai sensi dell'art. 49 comma 17 del Decreto Ronchi il tributo ambientale di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/92 non si applica sui servizi eventualmente erogati alle utenze non domestiche che non sono oggetto della articolazione tariffaria.

#### **Art. 29 – Entrata in vigore**

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2010.

## **Allegato A)**

### **1 Determinazione della tariffa di riferimento**

La tariffa di riferimento coprirà tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rispetterà la seguente equivalenza:  $\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + I_{p_n} - X_n) + Ck_n$  dove:

- ✓  $\Sigma T_n$  = totale delle entrate tariffarie di riferimento,
- ✓  $CG_{n-1}$  = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente
- ✓  $CC_{n-1}$  = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente
- ✓  $I_{p_n}$  = inflazione programmata per l'anno di riferimento
- ✓  $X_n$  = recupero di produttività per l'anno di riferimento
- ✓  $CK_n$  = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

### **2 Definizione delle componenti di costo della tariffa di riferimento**

Le componenti di costo della tariffa di riferimento sono definite come segue:

- ✓ Costi operativi di gestione CG, suddivisi in costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti urbani indifferenziati e costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
- ✓ Costi comuni CC
- ✓ Costi d'uso del capitale CK

### **3 Costi operativi di gestione**

Nei costi operativi di gestione relativi al ciclo dei rifiuti indifferenziati (CGIND) sono considerati:

- ✓ Costi spazzamento e lavaggio strade pubbliche (CSL)
- ✓ Costi di raccolta e trasporto R.U. (CRT)
- ✓ Costi di trattamento e smaltimento R.U. (CTS)
- ✓ Altri costi (AC)

I costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata sono riferiti a:

- ✓ Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)
- ✓ Costi di trattamento e riciclo al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (CTR)

In questi ultimi non sono compresi i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal C.O.N.A.I. ed i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari a carico dei produttori e degli utilizzatori.

### **4 Costi comuni**

Nei costi comuni (CC) sono compresi:

- ✓ Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso (CARC)
- ✓ Costi generali di gestione (CGG)
- ✓ Costi comuni diversi (CCD)

### **5 Costi d'Uso del Capitale CK**

I costi d'uso del capitale comprendono gli ammortamenti, gli accantonamenti e la remunerazione del capitale investito ( $Ck_n = Amm_n + Acc_n + R_n$ ). La remunerazione del capitale investito dovrà essere calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione  $r$  indicizzato sull'andamento medio annuo del tasso dei Titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base dei tre addendi:  $R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$  ove:

- ✓  $r_n$  è il tasso di remunerazione del capitale impiegato
- ✓  $KN_{n-1}$  il capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)
- ✓  $I_n$  gli investimenti programmati nell'esercizio di riferimento
- ✓  $F_n$  il fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per eventuale scostamento negativo ex post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti programmati e realizzati

### **6 Calcolo tariffa binomia**

La tariffa si compone di due parti, una fissa e una variabile per cui  $\Sigma TF = \Sigma TF + \Sigma TV$ .

#### **7 Parte fissa**

La parte fissa  $\Sigma TF$  coprirà i costi determinati in base alla seguente espressione:

$$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$$

In caso di conferimento dei rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi l'Azienda è tenuta a chiedere al soggetto che gestisce l'impianto la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

#### **8 Parte variabile**

La parte variabile  $\Sigma TV$  dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza che sono misurati da parte dell'Azienda mediante indagine sperimentale e con l'ausilio di metodi parametrici statistici.

Nella parte variabile si terrà conto delle agevolazioni per la raccolta differenziata che si esplicano attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa di una quota, da determinarsi in base proporzionale ai risultati collettivi raggiunti dalle utenze domestiche e delle attività in materia di raccolta differenziata.

Sulla parte variabile altresì è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

### **9 Tariffa utenza domestica**

La quota fissa della tariffa utenza domestica è determinata sulla base dell'importo dovuto da ciascun nucleo familiare costituente la singola utenza ponderato con un coefficiente relativo al numero dei componenti del nucleo familiare ed alla superficie dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999 n.158. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1 ° gennaio di ciascun anno. Eventuali modifiche in corso dell'anno saranno computate a partire dal bimestre successivo della registrazione dell'avvenuto evento.

Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare il soggetto gestore del servizio fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune, mentre per quelle non residenti per agevolare il calcolo tariffario viene preso come componenti la famiglia il numero di 2.

La quota fissa pertanto è ottenuta dal prodotto della quota unitaria in €/m<sup>2</sup> per la superficie dell'utenza in m<sup>2</sup> corretta secondo un coefficiente di adattamento Ka, secondo la formula  $[Tfd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n)]$  dove Tfd è la quota fissa della tariffa per l'utenza domestica con n componenti e superficie dei locali pari a Sr mentre Quf è la quota unitaria in €/m<sup>2</sup> determinata dal rapporto dei costi fissi attribuiti all'utenza domestica e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime.

La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg. prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla sezione nazionale del catasto dei rifiuti.

Per il 2000, qualora il Comune abbia nel 1999, raggiunto un tasso di copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani per almeno il 90%, prende a riferimento la produzione media pro capite ricavata sulla base di quanto comunicato per l'anno 1998 ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70.

La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

La quota variabile è quindi ottenuta come prodotto della quota unitaria €/kg per un coefficiente di adattamento Kb per il costo unitario secondo la seguente espressione  $[TVd = Quv \cdot Kb(n) \cdot Cu]$  dove TVd esprime la quota variabile della tariffa per utenza domestica con n componenti il nucleo familiare, Cu il costo unitario in €/kg determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità dei rifiuti prodotti da quest'ultime. Quv è la quota unitaria data dal rapporto tra quantità dei totale dei rifiuti domestici e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare delle utenze medesime corrette per il coefficiente di adattamento Kb secondo la formula:  $[Quv = Qtot / \sum N(n) \cdot Kb]$  con Quv quantità totale rifiuti N(n) numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare Kb(n) coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

I coefficienti di produzione sono indicati nelle apposite tabelle di appendice.

### **10 Tariffa per le utenze non domestiche o attività**

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è attribuita in base alla potenziale produzione dei rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa secondo i dati sperimentalmente acquisiti e annualmente aggiornati indicati nelle apposite tabelle di appendice.

Per la parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche la quantità dei rifiuti prodotti dalle singole attività è determinata sulla base dei dati sperimentali raccolti dall'Azienda indicati nell'apposita tabella di appendice.

La quota fissa della tariffa binomia è ottenuta come prodotto della quota unitaria in €/m<sup>2</sup> per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la formula  $[TFnd(ap, Sr) = Qapf \cdot Sr \cdot Kc(ap)]$  dove Tfnnd(ap, Sr) è la quota fissa della tariffa per un'utenza domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sr; Qapf è la quota unitaria in €/m<sup>2</sup> determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie dei locali occupati dalle utenze medesime; Sr la superficie dei locali ove è svolta l'attività produttiva e Kc il coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connessa alla tipologia di attività (Vedi tabella di appendice).

La parte variabile si ottiene come prodotto del costo unitario in €/kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione Kd secondo la seguente espressione  $[TVnd(ap, Sr) = Cu \cdot Sr \cdot Kd(ap)]$  dove con TVnd(ap, Sr) è indicata la quota variabile della tariffa per utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sr, con Cu il costo unitario determinato tra rapporto dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e le quantità totali dei rifiuti e con Kd(ap) il coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività in kg/m<sup>2</sup>.

**Tabella 1 - Coefficienti per lo sviluppo della tariffa domestica**

| Numero dei componenti familiari | Ka: coefficiente di adattamento per la superficie e numero componenti del nucleo familiare | Kb: coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare |
|---------------------------------|--|---|
| 1                               | 0,80   | 1,00  |
| 2                               | 0,94   | 1,80  |
| 3                               | 1,05   | 2,10  |
| 4                               | 1,14   | 2,40  |
| 5                               | 1,23   | 2,90  |
| 6                               | 1,30   | 3,40  |

**Tabella 2 - Coefficienti e indici di produttività delle utenze non domestiche**

|    |   | KC - Coefficiente potenziale di produzione | KD - Produzione in kg/m <sup>2</sup> anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa |
|----|---|--|--|
| 1  | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, associazioni sportive, locali comunali                 | 0,40                                       | 3,28   |
| 2  | Cinematografi e teatri  | 0,43                                       | 3,50   |
| 3  | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  | 0,60                                       | 4,90   |
| 4  | Campeggi, distributori carburanti   | 0,60                                       | 4,90   |
| 5  | Stabilimenti balneari, locali di attività scientifico-sanitarie, studi medici e veterinari, laboratori di analisi | 2,60                                       | 28,00  |
| 6  | Esposizioni, autosaloni   | 0,51                                       | 4,22   |
| 7  | Alberghi con ristorante   | 1,42                                       | 11,65  |
| 8  | Alberghi senza ristorante, pensioni, affittacamere  | 1,20                                       | 10,50  |
| 9  | Case di cura e riposo, caserme, ricoveri, carceri, collegi, comunità  | 1,13                                       | 9,21   |
| 10 | Ospedali  | 1,18                                       | 9,68   |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali, assicurazioni   | 1,52                                       | 12,45  |
| 12 | Banche ed istituti di credito   | 1,52                                       | 12,45  |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli                          | 1,09                                       | 8,60   |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  | 1,11                                       | 9,08   |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato                   | 0,65                                       | 5,00   |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli   | 0,52                                       | 4,25   |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista   | 1,48                                       | 12,12  |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista                                    | 1,35                                       | 11,20  |
| 19 | Attività artigianali: carrozzeria, auto/motofficina, elettrauto, gommista   | 1,80                                       | 18,00  |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione  | 0,82                                       | 7,40   |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici, tessili ed abbigliamento                                       | 0,80                                       | 7,40   |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub   | 4,60                                       | 43,00  |
| 23 | Mense, birrerie, hamburgerie  | 4,60                                       | 43,00  |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria, gelateria  | 3,96                                       | 40,00  |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                                      | 3,20                                       | 24,00  |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste   | 2,08                                       | 17,00  |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  | 5,00                                       | 45,00  |
| 28 | Ipermercati di generi misti, grandi magazzini   | 2,15                                       | 17,64  |
| 29 | Banchi di mercato genere alimentari   | 0,52                                       | 4,25   |
| 30 | Discoteche, night club, sale giochi   | 1,48                                       | 12,12  |